Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 32 del 9 febbraio 1948

Conto corrente con la posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 9 febbraio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1948, n. 32.

Concessione di amnistia e di indulto per reati annonari, comuni e politici.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 febbraio 1948, n. 32.

Concessione di amnistia e di indulto per reati annonari, comuni e politici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dal decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto il decreto legislativo di delegazione 29 gennaio 1948, n. 28;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

(*Amnistia*).

E' concessa amnistia:

I) per i delitti preveduti dalle leggi, le quali disciplinano il conferimento agli ammassi del grano, dell'orzo, della segala, del granoturco, del risone, dell'olio e degli altri prodotti agricoli, nonchè dei grassi suini, del latte, del burro e degli altri generi alimentari:

a) se il fatto è stato commesso su quantitativi esigui e tali da fare ritenere che il colpevole ha agito al fine di provvedere al fabbisogno dell'alimentazione familiare od alle esigenze della propria azienda agricola;

b) ovvero se il colpevole, non avendo in tutto o in parte osservato le norme relative al conferimento dei generi suddetti all'ammasso entro il termine originariamente indicato, si è uniformato alle norme medesime entro il nuovo termine che sia stato successivamente fissato dall'ufficio competente;

II) per le contravvenzioni;

III) per i delitti politici per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a tre anni, oppure una pena pecuniaria, con esclusione dei delitti preveduti nei capi I, II, IV e V, titolo I, libro II del Codice penale e dei reati preveduti nell'art. 3 del decreto legislativo 10 maggio 1945, n. 234.

Art. 2.

(*Condono*).

E' concesso indulto:

I) per i delitti indicati nell'art. 1, n. I, fuori dei casi nei quali si applica l'amnistia, limitatamente alle pene della reclusione non superiore a tre anni e della multa non superiore a lire centomila; di altrettanto sono ridotte quelle superiori;

II) per i delitti colposi, limitatamente alla pena della reclusione non superiore a due anni e della multa non superiore a lire cinquantamila; di altrettanto sono ridotte quelle superiori;

III) per i delitti escluso quello di cui all'art. 575 del Codice penale, connessi a delitti politici, ai sensi dell'art. 45, n. 2, del Codice di procedura penale, limitatamente alle pene detentive non superiori a dieci anni e alle pene pecuniarie, quando sono stati compiuti, non oltre il 18 giugno 1946, da coloro che appartennero a formazioni partigiane od al Corpo Italiano di Liberazione; di altrettanto sono ridotte le pene detentive superiori;

IV) per i delitti, preveduti nell'art. 1, n. III, fuori dei casi nei quali si applica l'amnistia, mediante commutazione della pena dell'ergastolo in quella della reclusione per trenta anni e riduzione di un terzo delle altre pene detentive, con un minimo di riduzione di anni tre. Le pene detentive non superiori ad anni tre e le pene pecuniarie sono interamente condonate. La commutazione della pena dell'ergastolo nella pena detentiva non si applica quando l'ergastolo è stato sostituito alla pena di morte per effetto del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 21.

Art. 3.

(*Limiti all'applicazione dell'amnistia e indulto*).

L'amnistia e l'indulto, di cui agli articoli precedenti, riflettono i reati commessi a tutto il 18 dicembre 1947, salvo quanto è stabilito nell'art. 2, n. III, e non si applicano ai reati militari ed a quelli finanziari, nè hanno effetto ai fini dell'applicazione delle leggi sull'avocazione dei profitti di regime.

Art. 4.

(*Computo della pena*).

Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età.

Art. 5.

(Condizioni subbiettive del reo; cause di esclusione; revoca del condono).

L'amnistia si applica anche ai recidivi, nei casi preveduti nei capoversi dell'art. 99 del Codice penale, fermo restando il divieto di cui alla seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 151 del Codice predetto e salvo il disposto del successivo comma secondo.

L'amnistia, di cui all'art. 1, n. I, non si applica a chi, alla data del 29 gennaio 1948, ha riportato una o più condanne a pena detentiva per i reati preveduti nelle leggi riguardanti il conferimento agli ammassi dei generi indicati nel suddetto art. 1, n. I; non si applica neppure quando il genere vincolato è stato trasportato ovvero era destinato ad essere trasportato fuori del territorio nazionale.

Il condono non si applica:

a) in caso di condanna per reati esclusi dall'amnistia, a norma dell'art. 1, n. III;

b) nei casi a cui si riferisce il divieto indicato nel comma primo o nei casi preveduti nel comma secondo del presente articolo;

c) a coloro che, alla data del 29 gennaio 1948, si trovano in stato di latitanza, se non si costituiscono in carcere entro tre mesi dalla data stessa, salvo che la pena debba essere condonata interamente.

Il condono è revocato di diritto, qualora chi ne ha usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore ad un anno, commesso entro cinque anni a decorrere dal 29 gennaio 1948.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1948

DE NICOLA

GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4104512) Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.